



STUDIO TECNICO DI INGEGNERIA

Dott. Ing. Davide Pusceddu

PROGETTAZIONE CIVILE-GEOINGEGNERIA-CONSULENZA-SICUREZZA-ANTINCENDIO

Iscr. Ordine Ing. Prov. Cagliari n. 4410

Via Roma, 81 09047 Selargius (CA) - Tel./fax: 0702050268 - cell.: 3204516441 - E-mail: studiotecnico.pusceddu@yahoo.it
C.F. PSCD72L26B354A - P. I.: 02915090928

ELAB.

17 di 19

COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

DATA

OTT. 2016

OGGETTO:

**- PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO -
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DELLA SCUOLA ELEMENTARE
VIA LEONARDO DA VINCI**

LOCALIZZAZIONE: VIA LEONARDO DA VINCI

SOSTITUISCE

INTEGRA

TAVOLA _ di _

ELABORATO:

SCHEMA DI CONTRATTO

SCALE

Committente: COMUNE DI SELARGIUS - AREA A6 LL.PP.

Progetto Approvato

Interventi Successivi

Progettista

Ing. Davide Pusceddu - CA04410i00892

Collaboratori

Ing. Luca Cocco

Rep. n. _____ del _____

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SELARGIUS PROVINCIA DI CAGLIARI

Contratto appalto relativo **“Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare via Leonardo Da Vinci. Codice CIG ZCF1AE2E28”**

Importo netto lavori **€ 131.147,50.**

L'anno Duemilasedici addì _____ del mese di _____ in Selargius, nella casa Comunale, sita nella via Istria n° 1, avanti a me Dott.ssa Carla Sesta, Segretario Generale e Ufficiale Rogante del Comune di Selargius, espressamente autorizzato dalla legge a rogare gli atti nell'interesse dello stesso, ex art. 97 del D. Lgs. n° 267/2000, si sono costituiti personalmente:

- per la parte pubblica: il dott. **l'Ing. Adalberto Pibiri**, nato a Quartu Sant'Elena (CA) il 05/04/1966, Direttore dell'Area 6, Lavori Pubblici, del Comune di Selargius, il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune che rappresenta, codice fiscale 80002090928 e partita I.V.A. n° 00542650924, in forza del Decreto Sindacale protocollo n° 6685 del 28/02/2014, adottato ai sensi degli artt. 50, 107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000; atto che seppur non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente conservato;

- per l'Appaltatore: il **Sig.** _____, nato a _____ (____), il _____, residente in _____ (CA), via _____ n° _____, codice fiscale _____ nella sua qualità di _____, dell'Impresa _____ con sede legale in _____ (____) _____, codice fiscale e partita

I.V.A. _____, come risulta dalla visura camerale effettuata in data _____ in forza del collegamento telematico con la C.C.I.A.A. di _____, acquisita in copia agli atti e custodita unitamente al presente atto.

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n° _____ del _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare via Leonardo Da Vinci**, dell'importo complessivo di € **195.000,00** di cui € **123.835,42** per lavori e manodopera, € **7.312,08** per oneri sicurezza e € **63.852,50** per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- con determinazione a contrarre del Direttore dell'Area 6 n° _____ del _____, si è disposto l'avvio della procedura aperta per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii. per un importo complessivo posto a base di gara pari a € **131.147,50** IVA esclusa, di cui € **123.835,42** per lavori soggetti a ribasso ed € **7.312,08** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso con il criterio di scelta del contraente tramite il prezzo più basso mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, trattandosi di contratto da stipulare a corpo;

- con determinazione n° _____ del _____, si indiceva una procedura aperta per la gara in oggetto con relativa approvazione del bando di gara e della documentazione complementare, fissando quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno _____ alle ore _____;

- con determinazione del Direttore dell'Area n° _____ del _____, si approvavano i verbali di gara n. _____

	e il verbale del _____ di apertura delle offerte economiche;	
	- con il medesimo atto si procedeva alla aggiudicazione definitiva dei lavori di “ adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare via Leonardo Da Vinci. Codice	
	CIG ZCF1AE2E28” a favore dell’impresa _____ Partita IVA _____, per un	
	importo contrattuale di € _____ compresi oneri della sicurezza al net-	
	to dell’IVA e del ribasso d’asta del _____%;	
	- si è provveduto alla pubblicazione dell'elenco delle imprese partecipanti alla gara, con il	
	nominativo dell'impresa vincitrice, e il sistema di aggiudicazione prescelto, ai sensi della	
	L.R. n. 5 del 7 agosto 2007.	
	Con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto	
	segue:	
	TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO	
	Art 1 - Richiamo alle premesse e significato delle abbreviazioni. Quanto precede forma	
	parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:	
	- L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,	
	forniture e servizi e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto;	
	- Codice degli Appalti - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;	
	- CGA - Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145	
	per quanto attiene agli articoli non abrogati dall'art. 358 del DPR 207/2010;	
	Art. 2 - Oggetto dell'affidamento. L'Amministrazione affida all’Appaltatore i lavori in og-	
	getto, lo stesso dichiara di assumerli con organizzazione di mezzi necessari e gestione a	
	proprio rischio, secondo gli elaborati del progetto esecutivo di cui in premessa con esclu-	
	sione del computo metrico estimativo e di ogni altro elaborato contenente riferimenti	

alle quantità dei lavori da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi atti estranei al contratto.

Art. 3 - Importo del contratto. L'importo complessivo del contratto ammonta a € _____ ed € **7.312,08** quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Tale importo corrisponde alla somma di € _____ quale base d'asta depurata del ribasso di gara del _____%.

Art. 4 - Regime IVA. Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto all'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634. I lavori in oggetto, godono di aliquota IVA al **22%**.

Art. 5 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione. La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con i fondi di cui a capitoli 71022402 "Fabbricati – patrimonio disponibile", Cod. Ministeriale 4.02.2.0202; 71022401 "Fabbricati – patrimonio indisponibile", Cod. Ministeriale 4.01.2.0202.

L'erogazione dei singoli pagamenti è soggetta ai dettami ed alle disposizioni di attuazione finanziaria e contabile, stabilite dall'ente erogatore del finanziamento, di cui all'art. 6 della L.R. 7.08.2007 n. 5, di cui l'appaltatore dichiara di avere preso piena conoscenza e consapevolezza soprattutto in relazione alla tempistica per il pagamento dei SAL, rinunciando sin d'ora a eventuali interessi per ritardato pagamento in relazione ai tempi necessari all'erogazione da parte dell'Ente finanziatore.

Art. 6 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore. Il presente contratto di appalto, si intende stipulato **a corpo**, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 7 - Categoria dei lavori. La composizione delle categorie di lavoro dell'appalto, è la

seguinte:

- Categoria: **OG1** - Importo: **Euro 106.992,83** - Percentuale: **81,58 %**;
- categoria **OS3** - Importo: **Euro 16.842,59** - Percentuale: **12,84 %**;

Art. 8 - Nomina dell'esecutore. Si da atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'ap-

palto come impresa individuale ovvero società (art. 45 comma 2. lettera a) D.Lgs

50/2016) e che, pertanto, seguirà in proprio i lavori.

Art. 9 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio nel seguente indirizzo: _____, via

_____ - _____, _____ (____). La direzione lavori elegge domici-

lio nel seguente indirizzo: _____, via _____ - _____,

_____ (____).

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione

dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile

unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani

proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure

devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 10 - Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, autoriz-

zate dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o

saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito, sono le seguenti:

Sig _____ nato il _____ a _____, residente a

_____ Via _____ n _____, con codice fiscale

_____, nella sua qualità di _____ che risulta dagli atti allegati al

contratto;

	La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante.	
	In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.	
	In difetto delle indicazioni previste dai commi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla stazione appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.	
	Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.	
	In esecuzione del disposto dell'art. 3, comma 8, della Legge n° 136 del 13/08/2010, l'appaltatore assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla norma suddetta. Nel caso in cui le transazioni inerenti l'appalto in affidamento siano eseguite senza avvalersi di Istituti Bancari o della Società Poste Italiane S.p.A. il contratto deve intendersi risolto di diritto, ai sensi del medesimo art. 3, comma 8, del Decreto Legislativo succitato. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L'Appaltatore si assume, altresì, l'onere di comunicare, ai sensi della norma sopra citata, il numero del conto dedicato ed il relativo codice IBAN.	
	Art. 12 - Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore.	
	L'appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessario per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore	

	rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.	
	Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro 10 giorni	
	dalla consegna dei lavori, presso l'amministrazione committente, che provvede a dare	
	comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.	
	L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la	
	presenza sul luogo dei lavori.	
	Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'amministrazione committente, previa moti-	
	vata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del	
	suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rap-	
	presentante.	
	Art. 13 - Direttore di cantiere e Direttore tecnico dell'impresa.	
	L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di	
	cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'Impresa, o con il suo Rappre-	
	sentante delegato.	
	Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del	
	cantiere: egli (qualora predisposto) è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del	
	relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.	
	La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.	
	Il Direttore tecnico dell'impresa è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere	
	tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori, e deve avere i requisiti pre-	
	visti dall'art 87, commi 1 e 2 del DPR 207/2010. La nomina di Direttore tecnico dell'impre-	
	sa deve essere accompagnata da dichiarazione dell'interessato circa l'unicità dell'incarico.	
	Qualora l'impresa, per qualsiasi motivazione, dovesse trovarsi priva di Direttore tecnico	
	dovrà sospendere immediatamente tutte quelle lavorazioni comportanti rischi particolari	

per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'allegato XI al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, provvedere ad allontanare dal cantiere tutte le imprese fuorché una, eseguendo solo lavorazioni che non abbiano necessità di coordinamento, e provvedere a sostituire il Direttore tecnico entro e non oltre 5 giorni (cinque giorni) dalla data della mancanza.

Decorso tale termine infruttuosamente, l'Appaltatore non potrà più proseguire i lavori per mancanza della idoneità tecnica e organizzativa, tale circostanza comporta la rescissione del contratto, e la prosecuzione in danno. Il responsabile della sicurezza se diverso dal direttore tecnico dovrà essere nominato almeno 10 gg. prima dell'inizio dei lavori.

Art. 14 - Osservanza di leggi e di norme.

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale di appalto, nel presente contratto d'appalto, nel Capitolato Speciale, allegato sotto la lettera **A)** al presente contratto, nell'Elenco dei Prezzi Unitari allegato sotto la lettera **B)** e nelle prescrizioni contenute nei disegni di progetto e negli altri elaborati facenti parte integrale e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del Capitolato Speciale:

1. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655- 1677 (qui chiamato in modo abbreviato "c.c.");
2. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
3. il Codice degli Appalti - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

	4. il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 per quanto attiene agli articoli non abrogati dall'art. 358 del DPR 207/2010;	
	5. le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori,	
	6. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, con particolare riferimento alla L.R. 5/2007 per le sue componenti applicative, Provincia e Comune nei quale devono essere eseguite le opere oggetto dei presente appalto;	
	7. Decreto Ronchi Dlgs 152/06 sullo smaltimento rifiuti.	
	9. Decreto legislativo 81/2008 – in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;	
	10. le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori, e fossero ritenute necessarie per la corretta esecuzione delle opere.	
	TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO	
	Art. 15 - Adempimenti antimafia e in materia penale. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994 n. 490 e del DPR 3 giugno 1998, n. 252 e successive modifiche e integrazioni, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 10 della legge 31 maggio 1964 n. 575 in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia, rilasciata in data 26 Maggio 2015 dalla Prefettura di Cagliari – Ufficio Territoriale del Governo Protocollo n. 1933/15/9C3/Antimafia.	
	L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nè all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.	

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 17 – Subappalto.

A - Si da atto che l'impresa appaltatrice, non ha/ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto per la categoria OG1 prevalente nelle percentuali previste dalla legislazione vigente.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'art. 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché art. 58 L.R. 7/8/2007 n°5.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del _____ per cento dell'importo della categoria.

Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

B - L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve fare riferimento preciso alle disposizioni sopra riportate (articolo 105 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché art. 58 L.R. 7/8/2007 n°5).

C - Fermi restando i limiti al subappalto previsti dall'articolo 37, comma 11, e dall'articolo 118, comma 2, del Codice dei Contratti, la stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Art. 18 - Lavoratori dipendenti e loro tutela.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una rite-

	nuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile	
	dei procedimenti provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento,	
	agli enti previdenziali e assicurativi compresa la cassa edile, ove richiesto.	
	L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto	
	per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento	
	nelle forme di legge.	
	Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale,	
	dopo l'approvazione del collaudo, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione	
	committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della	
	richiesta del responsabile del procedimento.	
	In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore	
	è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i	
	successivi quindici giorni.	
	Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della	
	richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante pagherà anche in corso	
	d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo	
	dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.	
	I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze	
	predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.	
	Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile	
	dei procedimenti provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale	
	del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.	
	L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico	
	e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il	

settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza di loro spettanza. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 19 - Sicurezza e salute nel cantiere.

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori:

1. il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ed il documento recante le misure generali di tutela di cui al art. 15 della stessa norma;
2. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al coordinatore per la sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;
3. un piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2009 n. 81 per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

	4. il Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio Uso e Smontaggio dei ponteggi metallici fissi) previsto	
	dall'Allegato XXII del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro.	
	I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto, anche se non mate-	
	rialmente allegati.	
	Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessiona-	
	rio, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzio-	
	ne del contratto. Il direttore di cantiere, il direttore dei lavori e il coordinatore della sicu-	
	rezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sul-	
	l'osservanza dei piani di sicurezza.	
	L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di	
	eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative	
	alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.	
	L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantie-	
	re, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra	
	loro e coerenti con il piano presentato. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impre-	
	sa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capo-	
	gruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di	
	tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.	
	Art 20 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto.	
	A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni per il mancato od inesatto adempi-	
	mento del contratto, l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 103 del Decreto legislativo 18 a-	
	prile 2016, n. 50 ha costituito una garanzia fidejussoria di € _____ pari al	
	_____ % dell'importo netto dei lavori di € _____ percentuale che risulta	
	ridotta in quanto trattasi di impresa certificata, mediante polizza fidejussoria per la cau-	

zione definitiva n° _____, rilasciata in data _____ dalla Società _____ e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula; conforme allo schema tipo 1.2 di cui al D.M. n. 123/2004.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della esecuzione dei lavori. Detta polizza è stata approvata con determinazione n° _____.

Art. 21 - Polizza di assicurazione durante i lavori.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 c.1 del D. Lgs n. 50/2016, ha stipulato con la Società _____, una polizza di assicurazione n° _____, che tenga libera l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi i danni subiti per il danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errore di progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, per un massimale pari a € _____.

La suddetta polizza inoltre prevede una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale non inferiore a € _____. Detta polizza, conforme allo schema tipo 2.3 del D.M. n. 123/2004, è

	stata approvata con determinazione del Direttore dell'Area 6 n° _____.	
	L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.	
	L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.	
	La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.	
	TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO	
	Art 22 - Richiamo ai patti del Capitolato Speciale d'Appalto e del progetto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili e inscindibili di cui al presente contratto, al Capitolato speciale ed Elenco dei prezzi unitari delle categorie a corpo, allegati rispettivamente sotto le lettere l) e g) al presente contratto. Sono parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati a tal fine sono sottoscritti dalle parti, ad eccezione del capitolato generale di cui al D.M. 19 aprile 2000 n. 145, in segno di presa visione e piena accettazione e sono conservati insieme al presente atto:	
	a) la Relazione Generale e Quadro Economico;	
	b) Relazione tecnica antincendio;	
	c) Relazione specialistica calcoli idraulici impianto antincendio;	
	d) Relazione specialistica calcoli illuminotecnici;	
	e) Relazione specialistica valutazione del rischio protezione scariche atmosferiche	
	f) Elenco dei prezzi elementari;	
	g) Elenco dei prezzi unitari;	

	h) Cronoprogramma;	
	i) Piano di Sicurezza e coordinamento;	
	j) Layout di cantiere – Allegato al PSC;	
	k) Computo oneri della sicurezza;	
	l) Capitolato speciale di appalto;	
	m) Corpi d’opera;	
	n) N° 14 Tavole – elaborati grafici	
	Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli di cui sopra e che, se pure facenti parte del progetto esecutivo, non costituiscono alcun riferimento negoziale e non potranno, quindi, essere invocati dalle parti a sostegno di propri interessi.	
	Art. 23 - Programma di esecuzione dei lavori.	
	L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Amministrazione.	
	Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà pertanto presentare all'approvazione della Direzione dei lavori (che si esprimerà entro 5 giorni) un programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, articolato per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, e distinto per gruppi di categorie di lavorazioni (tipo Gantt, o simili), con le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto dell'avanzamento dei lavori, anche allo scopo di consentire all'Amministrazione l'approntamento dei pagamenti.	
	Tale programma sarà vincolante solo per l'Appaltatore stesso, in quanto l'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà	

più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 24 - Occupazioni temporanee di suolo.

L'occupazione temporanea per rimpianto del cantiere o per i passaggi dovrà essere richiesta dall'Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre se trattasi di immobili privati l'Appaltatore dovrà accordarsi preventivamente con i rispettivi proprietari. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente comunicati dall'Appaltatore all'Amministrazione per concertare i modi e i tempi per rimuoverli.

Art. 25 - Sospensioni o riprese dei lavori.

A - E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 176, comma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori

perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma

è condizione necessaria per poter iscriverne riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora

l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

Nei casi previsti dall'art. 107, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il re-

sponsabile del procedimento può sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le so-

sensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della du-

rata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino

sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza in-

dennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini

suddetti.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore,

la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Art. 26 – Proroghe.

L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel

termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107 c.5 del Decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo

rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sen-

tito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 27 - Durata giornaliera dei lavori.

L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giorna-

liero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacati di lavoro, dandone preventiva co-

municazione ai direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale

facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 28 - Danni nel corso dei lavori.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose oggetto di esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti, sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro 48 ore naturali e consecutive da quello dell'evento mediante telegramma, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;

c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori.

	ri;	
	e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.	
	Art. 29 - Variazioni al contratto e al progetto.	
	Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può provarsi che	
	mediante atto pubblico amministrativo. Nessuna modificazione ai lavori appaltati può	
	essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del divieto, salvo di-	
	versa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore	
	di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può	
	vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. La semplice precisazione	
	esecutiva di particolari costruttivi in corso d'opera, a completamento di quanto contenu-	
	to negli elaborati di progetto, sia richiesta dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a	
	regola d'arte cui è obbligato con il consenso scritto del Direttore dei lavori, sia disposta	
	dal Direttore dei lavori stesso per risolvere aspetti di dettaglio, e purché sia contenuta nei	
	limiti di importo dell'art. 56 della L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 non potrà in alcun modo es-	
	sere addotta a giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell'Appaltatore.	
	Per le varie ipotesi e fattispecie di varianti, aggiunte e diminuzioni di lavori previsti in pro-	
	getto si seguiranno le disposizioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
	Art. 30 - Nuovi prezzi per lavori non previsti.	
	Qualora nel corso dei lavori, sia necessario eseguire una specie di lavorazione non previ-	
	sta dal contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dal medesimo, i	
	nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali saranno determinati nei modi previsti dall'art.	
	106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
	Art. 31 - Revisione prezzi.	
	Per i lavori pubblici, ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è ammesso pro-	
	- 20 -	

	cedere alla revisione dei prezzi, e si applica l'art. 1664, comma 1 del codice civile nei modi	
	previsti dall'art. 106 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
	Art. 32- Anticipazione.	
	Ai sensi dell'articolo 35 c. 18, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è dovuta	
	all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento)	
	dell'importo del contratto, da erogare entro 15 gg dall'effettivo inizio dei lavori.	
	L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria	
	bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse	
	legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cro-	
	noprogramma dei lavori.	
	Art. 33 - Pagamenti in acconto e relative disposizioni operative.	
	Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti	
	dai S.A.L. e tutti gli altri documenti contabili, pagamenti in acconto (rate) ogni qual volta	
	l'importo dei lavori regolarmente eseguiti, al netto del ribasso d'asta e della ritenuta dello	
	0.5% per infortuni, raggiunga l'importo di Euro 50.000,00 (diconsi euro CINQUANTAMI-	
	LA/00).	
	I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedi-	
	mento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei	
	lavori eseguiti, non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna rata, come sopra	
	quantificata.	
	Nel caso di sospensione dei lavori di cui all'art. 163 c.5 del Decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli im-	
	porti maturati fino alla data di sospensione. Non si può procedere al pagamento nel caso	
	in cui la sospensione dei lavori sia imputabile all'Appaltatore.	

	Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo	
	di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di	
	ogni stato di avanzamento dei lavori.	
	Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può	
	superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso con le	
	deroghe e le disposizioni operative di cui all'art. 5 del presente contratto.	
	Il computo del termine per il pagamento delle rate di cui al presente articolo e del saldo	
	di cui all'art. 34, non tiene conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda	
	di somministrazione all'Ente finanziatore e la ricezione del relativo mandato di pagamen-	
	to presso la Tesoreria Comunale.	
	Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettifiche o	
	corrette qualora la Direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga ne-	
	cessario.	
	Art. 34 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia.	
	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effet-	
	tuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio	
	ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazio-	
	ne dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.	
	La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo, per un importo pari al credi-	
	to residuo e comunque non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, è costituita alle	
	condizioni previste da quella per la cauzione. Il tasso di interesse è applicato per il perio-	
	do intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Nel caso l'appaltatore	
	non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni	

	decorre dalla presentazione della garanzia stessa.	
	Art. 35 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto.	
	I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore	
	mediante mandati di pagamento emessi in capo al Tesoriere, intestati all'impresa e resi	
	esigibili con quietanza dei suoi legali rappresentanti o in una delle altre forme previste	
	dalla normativa vigente. L'Appaltatore provvederà ad apporre sulla fattura la dicitura se-	
	guente: "Pagato in data _____ Per quietanza _____ Firma e Timbro".	
	Art 36 - Ritardo nei pagamenti.	
	Nel caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati sopra e previsti all'art. 33 so-	
	no dovuti gli interessi a norma del Codice dei Contratti.	
	L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occa-	
	sione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in	
	ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.	
	Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine	
	stabilito sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli	
	interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di	
	detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i	
	sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.	
	Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito	
	sopra per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi	
	corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.	
	Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino al-	
	l'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.	
	Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo	

	relativo ai pagamenti a saldo per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti	
	gli interessi corrispettivi ai tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi mo-	
	radori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso. Il saggio degli interessi	
	di mora è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il	
	Ministro del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è com-	
	prendiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile.	
	Art. 37 - Termine per l'inizio, per la ripresa e per l'ultimazione dei lavori.	
	L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 5 giorni dalla consegna dei lavori come risultante	
	dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa dei lavori in caso di	
	sospensione. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine di giorni 65 (sessantacin-	
	que) naturali, consecutivi, decorrente dalla data del verbale di consegna.	
	Non sono concesse sospensioni per ferie estive oltre le normali festività da calendario.	
	L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per	
	iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in con-	
	traddittorio.	
	Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato som-	
	mando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e	
	il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.	
	I presupposti per i quali il responsabile del procedimento può concedere proroghe su	
	domanda dell'Appaltatore sono unicamente quelli strettamente non dipendenti dall'Ap-	
	paltatore.	
	Art. 38 – Penali. Per il ritardo nell'inizio dei lavori, l'Appaltatore è soggetto ad una penale	
	dello 0,5 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno naturale, successivo e conse-	

	cutivo. La medesima misura si applica in caso di ritardo nella ripresa dei lavori a seguito di	
	sospensione.	
	Qualora l'ultimazione dei lavori ritardi, l'Appaltatore è soggetto alla penale dello 1,0 per	
	mille dell'importo netto di contratto per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.	
	Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in meri-	
	to agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.	
	Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superio-	
	re all'importo del 10%, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedu-	
	re previste dall'articolo 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.	
	La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni	
	fornite dal direttore dei lavori.	
	E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione	
	della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa. La penale	
	per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione pos-	
	sono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto	
	alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplica-	
	zione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.	
	Sull'istanza di disapplicazione della penale decide il Dirigente su proposta del responsabi-	
	le del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.	
	Nei caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile	
	2016, n. 50 ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato som-	
	mando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e	
	il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.	
	Qualora l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo di contratto l'Amministra-	

zione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto.

Art. 39 - Forma e contenuto delle riserve.

L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 40 - Proprietà degli oggetti trovati.

Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori

	stessi.	
	L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.	
	Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.	
	L'appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, ne può rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.	
	Art. 41 - Avviso ai creditori.	
	All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, il responsabile del procedimento da avviso al Sindaco del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, il quale ne darà avviso al pubblico, invitando coloro che vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a 60 giorni, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso tale termine il sindaco trasmette al RUP il risultato dell'anzidetto avviso con le prove dell'avvenuta pubblicazione ed i reclami eventualmente presentati. Il RUP invita quindi l'esecutore a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal sindaco, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventuali prove della avvenuta tacitazione.	
	La garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.	
	Art. 42 – Collaudo.	
	Per il collaudo si applicano le disposizioni del titolo X del D.P.R. 207/2010 vigente.	
	Il collaudo finale deve essere effettuato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.	

	L'Amministrazione provvederà a nominare l'organo di collaudo secondo le caratteristiche	
	dei lavori, riservandosi la nomina anche durante il corso dell'opera.	
	L'Amministrazione, nei casi previsti, potrà optare per il certificato di regolare esecuzione,	
	da redigersi a cura del Direttore dei lavori non oltre tre mesi dall'ultimazione dei lavori.	
	Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due	
	anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente	
	approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi	
	dalla scadenza del medesimo termine.	
	Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo,	
	ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal	
	collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate.	
	Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione	
	appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'or-	
	gano di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o	
	dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.	
	Art 43 - Difetti di costruzione.	
	Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'appaltatore risponde per la	
	difformità e i vizi dell'opera.	
	TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Art. 44 - Accordo bonario su riserve di importo notevole.	
	Qualora nel corso dei lavori l'appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui	
	importo complessivo superi i limiti del 10% dell'importo contrattuale, l'Amministrazione	
	seguirà la procedura, di cui all'art. 205 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per	
	addivenire ad un accordo bonario con l'Appaltatore.	

Art. 45 - Risoluzione del contratto.

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione dei lavori (art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), o per inadempimento di contratti di cottimo (art. 108 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui all'art. 108 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 46 – Controversie.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal Codice dei contratti, saranno deferite al Giudice Ordinario del Foro in cui è stato stipulato il contratto. Il ricorso alla Camera Arbitrale, sarà valutato da entrambi i contraenti e qualora ci sia il mutuo compenso. In caso di discordanza si ricorrerà secondo quanto sopra.

La sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio, relativamente alla materia della riserva.

Art. 47 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori. Sono a carico dell'appaltatore le spese di bollo e registro, della copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto quali elaborati da cantiere, compresi quelli tributari, ad eccezione dell'IVA, la liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Per l'apposizione dei bolli sulla docu-

	mentazione contabile, sui certificati, i verbali e quant'altro saranno seguite le indicazioni	
	di cui alla Circ. Min. Finanze 1° luglio 1998 n. 171/E recante: Imposta di bollo - Artt. 2 e 28	
	della vigente tariffa del bollo approvata con D.M. 20 agosto 1992 nonché della risoluzione	
	dell'Agenzia delle Entrate n. 97/E del 27.03.2002.	
	Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente	
	previsto è obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario me-	
	diante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza: Il pagamento della rata	
	di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati	
	alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte. Se al contrario al	
	termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto,	
	la stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigen-	
	ti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.	
	Art. 48 - Oneri a carico dell'appaltatore.	
	Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunere-	
	rati con il prezzo di contratto, oltre agli oneri e spese di cui all'articolo precedente, anche	
	gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro	
	compenso anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre	
	quinto d'obbligo.	
	Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendo-	
	no comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:	
	a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione	
	piena e perfetta dei lavori;	

	d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, prove sui materiali, prove di carico, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e) le spese per le vie di accesso al cantiere;	
	f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;	
	g) le spese per passaggio e per occupazioni temporanee;	
	h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;	
	j) le spese necessarie per garantire l'accesso alle proprietà pubbliche e private.	
	Inoltre, sono a carico dell'Appaltatore anche gli oneri e spese seguenti:	
	k) la comunicazione settimanale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: a) numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo; b) giorni in cui non si è lavorato e motivo; c) lavori eseguiti nella settimana;	
	l) le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Amministrazione, nonché le spese per fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;	
	m) le spese per la redazione dei piani di sicurezza del cantiere e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, a norma dell'art 18, comma 8, della legge 55/1990;	

	n) le spese per garantire, nei luoghi di intervento, a personale e i mezzi l'accesso sui luoghi di lavoro;	
	o) le spese per corredare i disegni di contabilità di documentazione fotografica dell'intero intervento.	
	p) le spese per la predisposizione di tutte le certificazioni necessarie o espressamente richieste dalla DL .	
	q) le spese per la predisposizione di tutti i certificati necessari per la presentazione della SCIA al comando provinciale dei vigili del fuoco da predisporre sulla modulistica ministeriale (Certificati di posa in opera, certificati di resistenza al fuoco ecc.). Il corrispettivo per gli obblighi e oneri di cui al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun compenso specifico.	
	Art 49 - Richiamo per quanto non previsto. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del Capitolato speciale di appalto.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32 comma 14, del codice dei contratti pubblici, approvato con Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il presente contratto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me Segretario, mediante l'utilizzo ed il controllo personale degli strumenti informatici su numero 29 pagine per l'intero e numero 6 righe della trentesima pagina.	
	L'imposta di bollo è assolta mediante versamento su modello F23 per il contratto originale e mediante apposizione di contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente ufficio del registro, in uno con il duplicato.	

Il presente contratto viene da me, Segretario letto alle parti contraenti, che riconosciuto-

lo conforme alla loro volontà, insieme con me

ed alla mia presenza e vista lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale ai sensi

dell'art. 1, comma 1 lett. S) del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale

(CAD).

L'APPALTATORE _____ (Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE D'AREA Ing. Adalberto Pibiri (firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Carla Sesta (firmato digitalmente)